La scommessa di Ursula, intesa da rinegoziare alle prossime elezioni Usa

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025
selezione articoli 28 lug 2025 24

Il dossier / Sì alle auto incognita farmaci. Si parte dal 1° agosto

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025
selezione articoli 28 lug 2025 25

Meloni contenta a metà

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025
selezione articoli 28 lug 2025 26

Industria 4.0, credito d’imposta al test su aliquote e tempistiche

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025
selezione articoli 28 lug 2025 27

LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati – Decreto Ministero del Lavoro n. 88/2025

scritto da Francesco Cotini | Luglio 28, 2025
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 88/2025 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro)

che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall’Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all’INAIL per l’effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell’organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to

90821

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

COMUNICAZIONI | “Stelle al merito del lavoro” – Anno 2025

scritto da Angelica Agresta | Luglio 28, 2025

Il Ministero del Lavoro ha diramato le istruzioni per la presentazione delle candidature per il conferimento delle “Stelle al Merito del Lavoro” per l’anno 2025.

Le proposte di candidatura devono essere presentate agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione anche per il tramite dei relativi Ispettorati Territoriali, entro e non oltre il termine del **15 ottobre 2025**, corredate dei seguenti documenti in carta semplice:

1) Autocertificazione relativa alla nascita;

2) Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;

3) Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta

o del pensionamento **indicando obbligatoriamente l’attuale o l’ultima sede di lavoro del dipendente e non la sede legale**

dell’Azienda;

4) Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;

5) Curriculum vitae;

6) Autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 GDPR

– Regolamento UE 2016/679);

7) Residenza, recapito telefonico ed *e-mail* ove disponibile;

8) Estratto Conto Previdenziale INPS aggiornato.

Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il *curriculum vitae* di cui al punto 5) possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio.

Le candidature presentate lo scorso anno – e non accolte – sono decadute.

Per i lavoratori residenti all’estero la sede di presentazione è la Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento.

In allegato la circolare del Ministero e della prefettura di Salerno

38.REGISTRO UFFICIALE.2025.0009891 (1)

SOSTENIBILITA’ | survey Confindustria sulla transizione sostenibile – scadenza 19 settembre p.v.

scritto da Maria Rosaria Zappile | Luglio 28, 2025

Vi informiamo che Confindustria ha avviato una survey dedicata ai temi della transizione sostenibile, rivolta alle imprese del Sistema, su indicazione della Vice Presidente per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG, Lara Ponti.

L’indagine – alla quale vi invitiamo a partecipare – rappresenta un’importante opportunità per raccogliere contributi utili alla definizione delle priorità operative e per promuovere la condivisione di esperienze relative all’integrazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali, nei processi decisionali e nelle attività di comunicazione.

Vi invitiamo, pertanto, a compilare la survey entro il **19 settembre p.v.**, al seguente link:

https://form.confindustria.it/survey-sostenibilita

Il tempo stimato per la compilazione è di circa **12-15 minuti**.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano,089.200841(**m.villano@confindustria.sa.it**)

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842(**m.zappile@confindustria.sa.it**)

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 28, 2025

Turismo, servizi e industria 15.550 nuovi assunti a lu2:lio <>

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 28, 2025

selezione articoli_25 luglio 2025 1

<